



# COMUNE DI SIENA

## Estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

del 17 GENNAIO 2012 n° 12

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta Pubblica

### SINDACO

CECCUZZI Franco

Pres	Ass
SI	

### CONSIGLIERI

PICCINI Alessandro  
BIANCHI Massimo  
RONCHI Mario  
CHITI David Luciano  
GIOIA Anna  
NUTI Andrea  
BRUNI Fulvio  
RANIERI Gian Luca  
PACE Lucio  
GUIDERI Luca  
PETTI Rita  
BRENCI Lorenzo  
BAZZINI Giovanni  
NANNIZZI Leonardo  
MEACCI Giancarlo  
FEDI Marco

Pres.	Ass.
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
si	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	

### CONSIGLIERI

MARZOCCHI Stefano  
TORTORELLI Adriano  
TAFANI Leonardo  
MUGNAINI Francesca  
D'ONOFRIO Pasquale  
VIGNI Laura  
NANNINI Alessandro  
TUCCI Enrico  
MANGANELLI Alessandro  
STADERINI Pietro  
CORSI Andrea  
DEL DOTTORE Marco  
CORRADI Gabriele  
DE RISI Enzo  
FALORNI Marco  
SENNI Sandro

Pres.	Ass.
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	
SI	
SI	
SI	

Partecipa il Vice Segretario Generale **PALMAS Rosa**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente **PICCINI Alessandro** dichiara aperta la seduta

**OMISSIS**

**OGGETTO:** Imposta Municipale Propria – Determinazione misura delle aliquote e detrazione di imposta per l'anno 2012.

## **N. 12 – Seduta del 17/01/2012**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – Determinazione misura delle aliquote e detrazione di imposta per l'anno 2012 .**

—

Il Presidente pone in discussione la seguente proposta di deliberazione inviata in precedenza ai Sigg.ri Consiglieri:

“”

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Visto il D. Lgs. 14.3.2011 N. 23 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;
- Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. Ord. n. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;
- Visto altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale la suindicata decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
- Visto il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52 nonché l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;
- Rilevato come occorre pertanto determinarsi sulle aliquote dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio;
- Rilevato che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, intesa “quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, comprese le pertinenze della stessa, intese, “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”;
- Atteso che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all'art. 13, comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

- Visti inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze e allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;

- Atteso che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, occorre determinarsi come segue:

<b>- Aliquota ordinaria nella misura del</b>	<b>1,00 per cento</b>
--	-----------------------

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1)	Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate	<b>0,4 per cento</b>
-	Detta aliquota si applica anche a:	
a)	- ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta; unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;	
b)	- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate	
2)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133;	<b>0,2 per cento</b>
3)	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986;	<b>0,80 per cento</b>

- Preso atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 , commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito;

- Dato atto che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite, è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3,C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;

d) 60 (elevato a 65 dall'1.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5;

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

- Ritenuto, altresì, stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come sopra indicate, detrazione spettante per le fattispecie elencate al punto 1) e alle lettere a) e b);

- Dato atto che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari , appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari;

- Rilevato che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10 dello stesso D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, come sopra definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- Atteso altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

- Precisato che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;

- Ritenuto, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce delle innovazioni apportate in materia di Imposta Municipale Propria alla definizione di "abitazione principale", disporre, stante lo stesso trattamento agevolativo (aliquota ridotta e detrazione di imposta) previsto per le fattispecie di cui alla lett. a) (ex casa coniugale separato/divorziato) e alla lett. b) (unità immobiliari possedute da anziani e disabili) la presentazione di specifiche comunicazioni da parte dei contribuenti interessati, comunicazioni da far pervenire al Comune di Siena entro e non oltre il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione Imposta Municipale Propria dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra

venga presentata oltre il citato termine verrà applicata la sanzione di Euro 51,00 di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992;

- Visto il Decreto del Ministro dell'Interno che stabilisce il differimento al 31.3.2012 per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;

- Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

- Visto il parere favorevole a maggioranza espresso dalla Commissione Programmazione, Bilancio ed Affari Generali in data 16/01/2012;

- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente Area Risorse, di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

### DELIBERA

1. di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione per abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2012:

<b>- Aliquota ordinaria nella misura del</b>	<b>1,00 per cento</b>
--	-----------------------

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1)	Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate	<b>0,4 per cento</b>
-	Detta aliquota si applica anche a:	
a)	- ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta; unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;	
b)	- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;	
2)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133;	<b>0,2 per cento</b>

3)	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986,	<b>0,80 per cento</b>
----	--	-----------------------

2) di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito;

3) di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come in premessa indicate, detrazione spettante anche per le fattispecie elencate al punto 1) e alle lettere a) e b);

4) di dare atto altresì :

- che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari , appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari;
- che la suindicata detrazione è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base ( Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;
- che per abitazione principale , intesa dal legislatore è "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"; e le pertinenze della stessa, "sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

5) di stabilire, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce delle innovazioni apportate in materia di Imposta Municipale Propria alla definizione di "abitazione principale", disporre stante lo stesso trattamento agevolativo (aliquota ridotta e detrazione di imposta) previsto per le fattispecie di cui alla lett. a) (ex casa coniugale separato/divorziato) e alla lett. b) (unità immobiliari possedute da anziani e disabili) la presentazione di specifiche comunicazioni da parte dei contribuenti interessati, comunicazioni da far pervenire al Comune di Siena entro e non oltre il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione Imposta Municipale Propria dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine verrà

applicata la sanzione di Euro 51,00 di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992;

6) di dare atto che la somma di spettanza di questo Comune, secondo quanto previsto dal citato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, derivante dall'applicazione delle aliquote come sopra stabilite, verrà introitata all'apposito capitolo dell'esercizio 2012;

7) di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell' Economia e delle Finanze;

8) di provvedere altresì ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione.””

Il Presidente, richiamata la discussione svoltasi sul precedente atto n. 11 in pari data, dà la parola per le dichiarazioni di voto:

- Cons. FALORNI Marco – omissis
- Cons. SENNI Sandro – omissis
- Cons. VIGNI Laura – omissis
- Cons. STADERINI Pietro – omissis

Non essendovi alcun'altra dichiarazione di voto, il Presidente pone in votazione la deliberazione, con il seguente esito:

Presenti	n. 29(essendo uscito: Bruni)
Astenuti	n. 1(Senni)
Votanti	n. 28
Voti favorevoli	n. 20
Voti contrari	n. 8(Corsi-De Risi-Del Dottore-Falorni-Manganelli-Staderini-Tucci-Vigni)

Il Presidente proclama l'esito della votazione, in base al quale la deliberazione è approvata.

Publicata all'Albo Pretorio On-line il 23/01/2012, per 15 giorni consecutivi.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
R. Palmas

Fatto verbale e sottoscritto

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

F.to : **ROSA PALMAS**

**IL PRESIDENTE**

F.to: **PICCINI ALESSANDRO**

---

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio

Per 15 giorni consecutivi a decorrere dal **23 GEN. 2012**

Siena, li **23 GEN. 2012**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

F.to: **Rosa Palmas**

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Siena, li **23 GEN. 2012**



**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

Rosa Palmas  
*Rosa Palmas*

---

! La deliberazione è divenuta esecutiva  
! il ..... ai sensi dell'art. 134  
! del D.Lgs. 267/2000.  
! Siena, li .....  
! **IL SEGRETARIO GENERALE**  
! .....

PER L'ESECUZIONE

Servizio	Data	Firma